**Tribunale di Milano, sez. IX Civile, sentenza 20 settembre – 3 ottobre 2017, n. 9868**  
*Presidente Manfredini – Relatore Muscio*

*Ragioni in fatto e in diritto della decisione*

Il Processo: i provvedimenti presidenziali provvisori e i provvedimenti del Giudice Istruttore  
Con ricorso, depositato in data 16.10.2015, RA. Fr. chiedeva a questo Tribunale di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, contratto a (omissis...) con CA. Va. dalla quale si era separato con separazione consensuale del 2.2.2011, omologata il 17.2.2011 dal Tribunale di Lodi, di porre a suo carico l’obbligo di provvedere al mantenimento diretto, anche per tutte le spese straordinarie, dei figli Ra., nato il (omissis...) e Ro., nata il (omissis...), maggiorenni e non ancora economicamente autosufficienti, di determinare in Euro 1.250 mensili l’assegno divorzile a favore della moglie e di porre a suo carico il versamento di Euro 250 mensili a titolo di integrazione dei contributi INPS sino al raggiungimento dell’importo minimo per consentire alla moglie di beneficiare della pensione di anzianità.  
Con memoria difensiva, depositata in data 1.3.2016, si costituiva CA. Va. aderendo alla domanda di divorzio e chiedendo un assegno divorzile di Euro 5.00 mensili e ex art. 12bis legge 898/70 la quota del TFR e/o della buona uscita percepiti dal marito al momento della cessazione del rapporto di lavoro con Fineco Bank.  
All’udienza presidenziale in data 8.3.2016 il Presidente, esperito senza esito il tentativo di conciliazione, con provvedimento a verbale così provvedeva:  
“conferma allo stato le condizioni di separazione quanto al mantenimento dei figli maggiorenni e non autonomi a carico del padre con lo stesso conviventi e quanto all’assegno di mantenimento per la moglie, ritenendo la misura di Euro 2500 ancora compatibile e proporzionata alla capacità reddituale del signor RA. (per l’anno di imposta 2014 un netto mensile di Euro 20.053).  
dà atto dell’accordo delle parti quanto al mantenimento in essere della clausola n. 7 della separazione consensuale”.  
Nominava se stesso Giudice Istruttore e fissava l'udienza di prima comparizione e trattazione per il giorno 6.10.2016.  
Reiterate da entrambe le parti le proprie allegazioni e domande con le memorie integrative e concessi i termini di cui all’art. 183 comma 6 c.p.c, con ordinanza riservata in data 27.12.2016 il Giudice Istruttore così provvedeva:  
“letti gli atti e i documenti di causa;  
lette le memorie ex art. 183 comma 6 n. 1, 2 e 3 c.p.c depositate dalle parti nei termini;  
ritenuto in via preliminare che tutte le parti espositive e valutative contenute nelle suddette memorie devono considerarsi non rispondenti al dettato normativo e, pertanto, non saranno considerate ai fini nè della presente decisione nè della pronuncia finale di merito;  
ritenuto che le produzioni documentali di entrambe le parti devono ritenersi ammissibili, salva ogni valutazione delle stesse ai fini della decisione di merito;  
ritenuto che non sia ammissibile la prova per interrogatorio formale e testi dedotta da parte attrice con la memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c, depositata in data 5.12.2016, perchè vertente su circostanze irrilevanti (capitoli da a) a f), i), l), m), n)), su circostanze da provarsi e/o provate in via documentale (capitoli g), h)), su circostanze negative (capitolo i);  
ritenuto che non sia ammissibile la prova per interrogatorio formale e testi dedotta da parte convenuta con la memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c, depositata in data 6.12.2016 perchè vertente su circostanze irrilevanti (capitoli da 1 a 8, 12, 13, 15, da 16 a 30), su circostanze generiche (capitoli 3, 9, 10, 11, 30), su circostanze valutative (capitoli 9, 16), su circostanze superflue (capitoli 10, 11), su circostanze da provarsi e/o provate in via documentale (capitoli 14, 19, 20);  
ritenuto che non siano ammissibili le richieste ex art. 210 c.p.c e di indagine tramite polizia tributaria avanzate da parte convenuta in quanto generiche, esplorative e comunque superflue alla luce delle acquisizioni documentali già agli atti;  
ritenuto che non siano ammissibili i capitoli di prova contraria articolati sia da parte attrice sia da parte convenuta con la memoria ex art. 183 comma 6 n. 3 c.p.c, depositata rispettivamente in data 21.12.2016 e 22.12.2016, non essendo stati ammessi i capitoli a prova diretta delle parti;  
ritenuto che entrambe le parti devono depositare le proprie dichiarazioni fiscali aggiornate relative all’anno di imposta 2015 (PF2016) e all’anno di imposta 2016 (PF2017 se già disponibile);  
PQM  
- ammette tutte le produzioni documentali delle parti;  
- non ammette la prova per interrogatorio formale e testi dedotta da parte attrice con la memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c, depositata in data 5.12.2016;  
- non ammette la prova per interrogatorio formale e testi dedotta da parte convenuta con la memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c, depositata in data 6.12.2016;  
- non ammette le istanze ex art. 210 c.p.c e l'indagine di polizia tributaria, chieste da parte convenuta con la memoria ex art. 183 comma 6 n.2 c.p.c;  
- non ammette la prova contraria articolata da parte attrice con la memoria ex art. 183 comma 6 n. 3 c.p.c, depositata in data 21.12.2016;  
- non ammette la prova contraria articolata da parte convenuta con la memoria ex art. 183 comma 6 n. 3 c.p.c, depositata in data 22.12.2016;  
- ordina ad entrambe le parti di depositare entro il 30.5.2017 copia delle dichiarazioni fiscali relative all’anno di imposta 2015 (PF2016) e all’anno di imposta 2016 (PF2017 se già disponibile);  
- fissa l'udienza del 7.6.2017 ore 9.10 per la precisazione delle conclusioni.”.  
Depositata la documentazione fiscale richiesta e precisate le conclusioni come in epigrafe indicate all’udienza del 7.6.2017, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione, assegnando alle parti termine di giorni 40 per il deposito delle comparse conclusionali e termine di giorni 20 per il deposito delle memorie di replica, tempestivamente presentate da entrambe le parti.  
In data 14.6.2017 venivano acquisite le conclusioni del Pubblico Ministero.  
Il materiale probatorio  
Ritiene il Collegio, avendo entrambe le parti reiterato le proprie istanze istruttorie in sede di precisazione delle conclusioni, che debbano essere confermate le determinazioni istruttorie assunte dal Giudice Istruttore sopra integralmente riportate.  
Il materiale probatorio già agli atti è idoneo e sufficiente per la decisione delle questioni controverse tra le parti attinenti al diritto della signora CA. a vedersi riconosciuto un assegno divorzile e la quota del TFR del coniuge.  
Evidenzia, infatti, il Tribunale che è consolidato orientamento della Suprema Corte che, al fine della determinazione dei contribuiti di mantenimento, la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede necessariamente l'accertamento dei redditi nel loro esatto e preciso ammontare attraverso l'acquisizione di dati numerici o rigorose analisi contabili e finanziarie, essendo sufficiente un’attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi (Cass. Sez. I 5.11.2007 n. 23051, Cass. Sez. I 7.12.2007 n. 25618, Cass. Sez. I 18.6.2008 n. 16575). Ricostruzione che, nel caso di specie, ritiene il Tribunale di poter effettuare sulla base del materiale probatorio acquisito agli atti attraverso le produzioni documentali effettuate.  
La domanda di divorzio  
La domanda principale è fondata e deve, pertanto, trovare accoglimento.  
I coniugi, che hanno contratto matrimonio a Borgo Priolo il 10.9.1989, si sono separati con separazione consensuale del 2.2.2011, omologata dal Tribunale di Lodi il 17.2.2011.  
Essendosi protratto lo stato di separazione tra gli stessi per il periodo previsto dalla legge (il ricorso è stato depositato il 16.10.2015), non essendo stata eccepita un'intervenuta riconciliazione, avendo entrambe le parti dato atto che da allora non è ripresa la convivenza, ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. 898/70 e successive modifiche per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio, dovendosi ritenere accertato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere mantenuta o ricostituita.  
Le statuizioni economiche  
Il mantenimento dei figli  
Prende atto il Collegio che il signor RA. si dichiara disponibile a continuare a contribuire direttamente a tutte le esigenze di mantenimento e di vita ordinarie e straordinarie dei figli maggiorenni e non ancora economicamente autonomi, come già previsto in sede di accordi di separazione e in questo giudizio confermato in via provvisoria in sede presidenziale. Obbligo che per sua natura cesserà al raggiungimento dell’indipendenza economica dei figli stessi.  
Del resto nessuna contestazione risulta tra le parti in ordine alla circostanza che sino ad oggi il padre si sia fatto integralmente carico del mantenimento dei due ragazzi che stanno completando il percorso di studi universitario e si stanno gradualmente avviando al mondo del lavoro.  
L’assegno divorzile  
Non può non osservare il Collegio che parte attrice, che nel ricorso introduttivo non aveva avanzato contestazioni quanto all’an del diritto della moglie all’assegno divorzile, chiedendo soltanto una rideterminazione rispetto all’assegno di mantenimento riconosciuto in separazione (confr. pag. 11 e seg), nelle conclusioni e negli scritti difensivi conclusivi, invocando il mutamento di orientamento giurisprudenziale nel frattempo intervenuto sulla base delle stesse circostanze fattuali allegate, afferma e conclude di nulla dovere alla moglie (confr. pag. 3 e seg).  
Parte convenuta al contrario ha continuato ad avanzare una richiesta di assegno divorzile di Euro 5.000 mensili, misura addirittura doppia rispetto all’assegno di mantenimento concordato in sede di separazione, non considerando in alcun modo le statuizioni provvisorie assunte dal Presidente e l’orientamento della Suprema Corte secondo cui la misura dell’assegno di mantenimento costituisce “il tetto massimo” rispetto all’assegno divorzile, attesa la diversa natura e funzione dei due istituiti e salvi miglioramenti reddituali dell’obbligato aventi carattere del tutto eccezionale ed imprevedibile.  
A fronte, quindi, delle domande e delle argomentazioni delle parti ritiene il Collegio doverosa una premessa in diritto, considerato il recente significativo mutamento dell’orientamento della Suprema Corte in relazione ai criteri di giudizio per l’attribuzione e la determinazione dell’assegno divorzile.  
E ciò in ragione del fatto che dal 1995 con la nascita della seconda figlia non ha più lavorato, lasciando la propria posizione di quadro presso l’ESATRI per occuparsi dei figli e della famiglia con una scelta che è stata nei fatti condivisa dai coniugi.  
Ha, quindi, un’età (anni 54) che non le consente certo, tenuto conto delle attuali condizioni del mercato del lavoro dal quale la signora è uscita ormai da oltre vent’anni, di reperire un’occupazione, come sostiene parte attrice.  
E allo stato, pur avendo versato anche grazie alla contribuzione del marito, atteso l’accordo raggiunto in sede di separazione, i requisiti contributivi per ottenere la pensione (doc. 18 parte convenuta), tale emolumento, il cui ammontare non è peraltro neppure noto, le verrà erogato solo quando raggiungerà l’età pensionabile.  
La signora CA. non è titolare di cespiti immobiliari, avendo ceduto al marito la propria quota del 50% della casa coniugale a fronte della corresponsione della somma di Euro 250.000 e sostiene un onere abitativo comprensivo di locazione e spese condominiali di circa 1.200 Euro (doc. 7 parte convenuta).  
Quanto alle disponibilità mobiliari, osserva il Collegio che non sono affatto condivisibili i conteggi allegati da parte attrice che computa non solo il corrispettivo di Euro 250.000 per il trasferimento della quota del 50% della casa coniugale dallo stesso versato alla moglie (doc. 6 parte attrice) e l’importo riconosciutole in sede di separazione di Euro 100.0000, non contestato da controparte, ma anche tutte le somme versate alla moglie a titolo di mantenimento dal momento della separazione, somme che pacificamente, essendo destinate al mantenimento e non avendo la signora CA. altro reddito, la stessa ha sicuramente speso.  
La convenuta ha certamente acquisito disponibilità mobiliari dal marito al momento della separazione per circa Euro 350.000 che ritiene il Collegio, non avendo la parte, che pure allega di averli in buona parte impiegati, offerto prova della loro attuale consistenza e ben potendo trarsi argomenti di prova dal comportamento processuale delle parti, possano ritenersi sostanzialmente invariate o in ogni caso ancora di una certa consistenza, disponendo, come detto, la signora CA. dell’assegno di mantenimento per sé e non avendo assunto alcun onere per il mantenimento dei figli.  
La considerazione complessiva di tutti gli indici indicati dalla Suprema Corte per la valutazione della disponibilità in capo alla signora CA. di mezzi adeguati porta, quindi, il Tribunale a concludere che la stessa non può certo ritenersi “indipendente economicamente”, soprattutto, come detto, in considerazione della mancanza di un reddito da lavoro certo e stabile su cui possa fare affidamento e della ragionevole impossibilità oggettiva, in ragione sopratutto dell’età, di poterselo ora procurare.  
Riconosciuto, quindi, il diritto all’esito della prima fase della valutazione giudiziale, deve ora procedersi alla quantificazione della misura dell’assegno divorzile, tenuto conto dei parametri indicati dall’art. 5 della legge 898/70.  
Deve, in primo luogo, considerarsi la capacità reddituale del signor RA. che, pur ridimensionata rispetto al passato, continua ad essere in ogni caso significativa.  
Parte attrice è stato direttore generale di Fineco Bank sino al dicembre 2012 quando ha lasciato l’istituto di credito, percependo un TFR pari ad Euro 10.522,93 (doc. 21 parte attrice) e vedendosi riconosciuta una buona uscita corrispostagli a partire dal 2012 e sino al 2016, circostanza questa non contestata e in ogni caso risultante dalla documentazione fiscale versata in atti.  
Ha continuato, quindi, a svolgere attività libero professionale con un reddito da lavoro autonomo significativo, considerato che negli ultimi due anni di imposta non è stato inferiore a Euro 250.000 lordi.  
Risulta, infatti, un reddito netto medio mensile di Euro 49.246 per l’anno di imposta 2012 (reddito complessivo Euro 1.018.221 di cui Euro 756.356 da lavoro dipendente e Euro 261.865 da libera professione, imposta netta Euro 403.246, addizionali Euro 24.016), di Euro 34.907 per l’anno di imposta 2013 (reddito complessivo Euro 676.256 di cui Euro 222.180 da lavoro dipendente o meglio trance buonuscita e Euro 452.784 da libera professione, imposta netta Euro 242.650, addizionali Euro 14.720), di Euro 20.053 per l’anno di imposta 2014 (reddito complessivo Euro 371.266 di cui Euro 153.593 da lavoro dipendente o meglio trance buonuscita e Euro 216.381 da libera professione, imposta netta Euro 122.918, addizionali Euro 7.710), di Euro 24.785 per l’anno di imposta 2015 (reddito complessivo Euro 471.207 di cui Euro 214.223 da lavoro dipendente o meglio trance buonuscita e Euro 259.257 da libera professione, imposta netta Euro 163.582, addizionali Euro 10.205) e di Euro 19.121 per l’anno di imposta 2016 (reddito complessivo Euro 351.662 di cui Euro 96699 da lavoro dipendente o meglio trance buonuscita e Euro 253.671 da libera professione, imposta netta Euro 114.952, addizionali Euro 7.257).  
E anche sul piano patrimoniale la posizione del signor RA. è certamente migliore, disponendo della proprietà della ex casa coniugale, pur tenendo conto che ha documentato di aver contratto un mutuo di Euro 225.000 per poter liquidare la quota della moglie della casa coniugale in esecuzione degli accordi di separazione e di sostenere, quindi, una rata mensile di Euro 750 (doc. 11 parte attrice).  
Né si può sottovalutare il contributo personale dato dalla moglie alla conduzione familiare, essendosi, come già detto sopra, dal 1995 dedicata alla crescita dei figli e alla famiglia.  
Valutati tutti i parametri sopra indicati in relazione alla significativa durata del matrimonio tra le parti (22 anni) stima il Tribunale equo e proporzionato determinare ancora in Euro 2.500 mensili l’assegno divorzile, misura certo adeguata, a fronte della maggiore richiesta di parte convenuta e della minor misura in via subordinata offerta da parte attrice, a consentire alla signora CA. un’esistenza libera e dignitosa, tenuto conto, da un lato, dei risparmi di cui la stessa ancora dispone e, dall’altro, della diversa incidenza fiscale per le parti.  
Deve, infatti, anche considerarsi che per la beneficiaria l’imposizione fiscale riduce l’importo effettivamente percepito rispetto alla misura stabilita, come del resto risulta chiaramente dal dato sopra indicato, ricavato dalle dichiarazioni fiscali, là dove, invece, l’obbligato beneficia di una deduzione di pari importo dal proprio reddito complessivo.  
L’obbligo alla corresponsione dell’assegno divorzile deve farsi decorrere dalla pubblicazione della sentenza, secondo la regola generale, attesa la natura costitutiva della pronuncia quanto all’assegno divorzile e non ravvisando il Tribunale ragioni per stabilirla dal momento della domanda, facendo applicazione del potere discrezionale che è riconosciuto dall’art. 4 comma 13 della legge 898/70, soprattutto perché solo all’esito del giudizio sono stati acquisiti tutti gli elementi che fondano la presente decisione (Cass. Sez. I 24.9.2014 n. 20024; Cass. Sez. I 21.2.2008 n. 4424).  
La domanda ex art. 12bis legge 898/70  
Non può trovare accoglimento la domanda di attribuzione della quota del TFR avanzata da parte convenuta, posto che lo stesso è stato percepito dal signor RA. a dicembre 2012 (doc. 21 parte attrice), quindi inequivocabilmente prima dell’instaurazione del giudizio di divorzio, promosso, peraltro dallo stesso RA., il 16.10.2015.  
In tal senso si è pronunciata in modo costante la Suprema Corte che ha affermato che l'art. 12 bis della legge 1 dicembre 1970, n. 898, laddove attribuisce al coniuge titolare dell'assegno di cui al precedente art. 5, che non sia passato a nuove nozze, il diritto ad una quota del trattamento di fine rapporto dell'altro coniuge, va interpretato nel senso che per la liquidazione di tale quota occorre avere riguardo a quanto percepito da quest'ultimo, per detta causale, dopo l'instaurazione del giudizio divorzile, escludendosi, quindi, eventuali anticipazioni riscosse durante la convivenza matrimoniale o la separazione personale, essendo le stesse definitivamente entrate nell'esclusiva disponibilità dell'avente diritto (Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 24421 del 29/10/2013; Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 14129 del 20/06/2014).  
Né parte convenuta può vantare diritti in relazione ad emolumenti riconosciuti e percepiti dal signor RA. per la risoluzione anticipata del rapporto di lavoro e in ogni caso per l’eventuale parte percepita dopo l’instaurazione del giudizio di divorzio, non avendo tali voci natura giuridica di TFR, né allo stesso assimilabile, come di recente affermato in un precedente analogo da questo Tribunale (Trib. Milano Sez. IX 17 maggio 2017 Pres. Ca., estensore Ma.).  
Non possono che condividersi e in questa sede richiamarsi le argomentazioni della indicata pronuncia là dove afferma che la stessa Corte di Cassazione evidenzia nella sentenza n. 13777/2013 che “la somma erogata dal datore di lavoro a titolo di incentivo alle dimissioni o all'esodo volontario, somma aggiuntiva offerta al dipendente che accetta di risolvere anticipatamente il rapporto di lavoro, a titolo di corrispettivo, è assoggettabile ad IRPEF, stante la natura sostanzialmente reddituale "in funzione del ristoro di un lucro cessante", il che dimostra la natura sostanzialmente risarcitoria dell’incentivo all’esodo/indennità di buona uscita che, erogato nell’ambito di una trattativa tra lavoratore e datore di lavoro finalizzata allo scioglimento del rapporto di lavoro, mira a sostituire mancati guadagni futuri (lucro cessante). A differenza del TFR, dunque, l’incentivo all’esodo non è costituito da somme accantonate durante il pregresso periodo lavorativo “coincidente con il matrimonio”, bensì va a sostituire un (mancato) reddito lavorativo futuro, ed al momento della sua erogazione in alcun modo è “riferibile agli anni in cui il rapporto di lavoro è coinciso con il matrimonio”.  
E ciò in ragione del fatto che dal 1995 con la nascita della seconda figlia non ha più lavorato, lasciando la propria posizione di quadro presso l’ESATRI per occuparsi dei figli e della famiglia con una scelta che è stata nei fatti condivisa dai coniugi.  
Ha, quindi, un’età (anni 54) che non le consente certo, tenuto conto delle attuali condizioni del mercato del lavoro dal quale la signora è uscita ormai da oltre vent’anni, di reperire un’occupazione, come sostiene parte attrice.  
E allo stato, pur avendo versato anche grazie alla contribuzione del marito, atteso l’accordo raggiunto in sede di separazione, i requisiti contributivi per ottenere la pensione (doc. 18 parte convenuta), tale emolumento, il cui ammontare non è peraltro neppure noto, le verrà erogato solo quando raggiungerà l’età pensionabile.  
La signora CA. non è titolare di cespiti immobiliari, avendo ceduto al marito la propria quota del 50% della casa coniugale a fronte della corresponsione della somma di Euro 250.000 e sostiene un onere abitativo comprensivo di locazione e spese condominiali di circa 1.200 Euro (doc. 7 parte convenuta).  
Quanto alle disponibilità mobiliari, osserva il Collegio che non sono affatto condivisibili i conteggi allegati da parte attrice che computa non solo il corrispettivo di Euro 250.000 per il trasferimento della quota del 50% della casa coniugale dallo stesso versato alla moglie (doc. 6 parte attrice) e l’importo riconosciutole in sede di separazione di Euro 100.0000, non contestato da controparte, ma anche tutte le somme versate alla moglie a titolo di mantenimento dal momento della separazione, somme che pacificamente, essendo destinate al mantenimento e non avendo la signora CA. altro reddito, la stessa ha sicuramente speso.  
La convenuta ha certamente acquisito disponibilità mobiliari dal marito al momento della separazione per circa Euro 350.000 che ritiene il Collegio, non avendo la parte, che pure allega di averli in buona parte impiegati, offerto prova della loro attuale consistenza e ben potendo trarsi argomenti di prova dal comportamento processuale delle parti, possano ritenersi sostanzialmente invariate o in ogni caso ancora di una certa consistenza, disponendo, come detto, la signora CA. dell’assegno di mantenimento per sé e non avendo assunto alcun onere per il mantenimento dei figli.  
La considerazione complessiva di tutti gli indici indicati dalla Suprema Corte per la valutazione della disponibilità in capo alla signora CA. di mezzi adeguati porta, quindi, il Tribunale a concludere che la stessa non può certo ritenersi “indipendente economicamente”, soprattutto, come detto, in considerazione della mancanza di un reddito da lavoro certo e stabile su cui possa fare affidamento e della ragionevole impossibilità oggettiva, in ragione sopratutto dell’età, di poterselo ora procurare.  
Riconosciuto, quindi, il diritto all’esito della prima fase della valutazione giudiziale, deve ora procedersi alla quantificazione della misura dell’assegno divorzile, tenuto conto dei parametri indicati dall’art. 5 della legge 898/70.  
Deve, in primo luogo, considerarsi la capacità reddituale del signor RA. che, pur ridimensionata rispetto al passato, continua ad essere in ogni caso significativa.  
Parte attrice è stato direttore generale di Fineco Bank sino al dicembre 2012 quando ha lasciato l’istituto di credito, percependo un TFR pari ad Euro 10.522,93 (doc. 21 parte attrice) e vedendosi riconosciuta una buona uscita corrispostagli a partire dal 2012 e sino al 2016, circostanza questa non contestata e in ogni caso risultante dalla documentazione fiscale versata in atti.  
Ha continuato, quindi, a svolgere attività libero professionale con un reddito da lavoro autonomo significativo, considerato che negli ultimi due anni di imposta non è stato inferiore a Euro 250.000 lordi.  
Risulta, infatti, un reddito netto medio mensile di Euro 49.246 per l’anno di imposta 2012 (reddito complessivo Euro 1.018.221 di cui Euro 756.356 da lavoro dipendente e Euro 261.865 da libera professione, imposta netta Euro 403.246, addizionali Euro 24.016), di Euro 34.907 per l’anno di imposta 2013 (reddito complessivo Euro 676.256 di cui Euro 222.180 da lavoro dipendente o meglio trance buonuscita e Euro 452.784 da libera professione, imposta netta Euro 242.650, addizionali Euro 14.720), di Euro 20.053 per l’anno di imposta 2014 (reddito complessivo Euro 371.266 di cui Euro 153.593 da lavoro dipendente o meglio trance buonuscita e Euro 216.381 da libera professione, imposta netta Euro 122.918, addizionali Euro 7.710), di Euro 24.785 per l’anno di imposta 2015 (reddito complessivo Euro 471.207 di cui Euro 214.223 da lavoro dipendente o meglio trance buonuscita e Euro 259.257 da libera professione, imposta netta Euro 163.582, addizionali Euro 10.205) e di Euro 19.121 per l’anno di imposta 2016 (reddito complessivo Euro 351.662 di cui Euro 96699 da lavoro dipendente o meglio trance buonuscita e Euro 253.671 da libera professione, imposta netta Euro 114.952, addizionali Euro 7.257).  
E anche sul piano patrimoniale la posizione del signor RA. è certamente migliore, disponendo della proprietà della ex casa coniugale, pur tenendo conto che ha documentato di aver contratto un mutuo di Euro 225.000 per poter liquidare la quota della moglie della casa coniugale in esecuzione degli accordi di separazione e di sostenere, quindi, una rata mensile di Euro 750 (doc. 11 parte attrice).  
Né si può sottovalutare il contributo personale dato dalla moglie alla conduzione familiare, essendosi, come già detto sopra, dal 1995 dedicata alla crescita dei figli e alla famiglia.  
Valutati tutti i parametri sopra indicati in relazione alla significativa durata del matrimonio tra le parti (22 anni) stima il Tribunale equo e proporzionato determinare ancora in Euro 2.500 mensili l’assegno divorzile, misura certo adeguata, a fronte della maggiore richiesta di parte convenuta e della minor misura in via subordinata offerta da parte attrice, a consentire alla signora CA. un’esistenza libera e dignitosa, tenuto conto, da un lato, dei risparmi di cui la stessa ancora dispone e, dall’altro, della diversa incidenza fiscale per le parti.  
Deve, infatti, anche considerarsi che per la beneficiaria l’imposizione fiscale riduce l’importo effettivamente percepito rispetto alla misura stabilita, come del resto risulta chiaramente dal dato sopra indicato, ricavato dalle dichiarazioni fiscali, là dove, invece, l’obbligato beneficia di una deduzione di pari importo dal proprio reddito complessivo.  
L’obbligo alla corresponsione dell’assegno divorzile deve farsi decorrere dalla pubblicazione della sentenza, secondo la regola generale, attesa la natura costitutiva della pronuncia quanto all’assegno divorzile e non ravvisando il Tribunale ragioni per stabilirla dal momento della domanda, facendo applicazione del potere discrezionale che è riconosciuto dall’art. 4 comma 13 della legge 898/70, soprattutto perché solo all’esito del giudizio sono stati acquisiti tutti gli elementi che fondano la presente decisione (Cass. Sez. I 24.9.2014 n. 20024; Cass. Sez. I 21.2.2008 n. 4424).  
La domanda ex art. 12bis legge 898/70  
Non può trovare accoglimento la domanda di attribuzione della quota del TFR avanzata da parte convenuta, posto che lo stesso è stato percepito dal signor RA. a dicembre 2012 (doc. 21 parte attrice), quindi inequivocabilmente prima dell’instaurazione del giudizio di divorzio, promosso, peraltro dallo stesso RA., il 16.10.2015.  
In tal senso si è pronunciata in modo costante la Suprema Corte che ha affermato che l'art. 12 bis della legge 1 dicembre 1970, n. 898, laddove attribuisce al coniuge titolare dell'assegno di cui al precedente art. 5, che non sia passato a nuove nozze, il diritto ad una quota del trattamento di fine rapporto dell'altro coniuge, va interpretato nel senso che per la liquidazione di tale quota occorre avere riguardo a quanto percepito da quest'ultimo, per detta causale, dopo l'instaurazione del giudizio divorzile, escludendosi, quindi, eventuali anticipazioni riscosse durante la convivenza matrimoniale o la separazione personale, essendo le stesse definitivamente entrate nell'esclusiva disponibilità dell'avente diritto (Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 24421 del 29/10/2013; Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 14129 del 20/06/2014).  
Né parte convenuta può vantare diritti in relazione ad emolumenti riconosciuti e percepiti dal signor RA. per la risoluzione anticipata del rapporto di lavoro e in ogni caso per l’eventuale parte percepita dopo l’instaurazione del giudizio di divorzio, non avendo tali voci natura giuridica di TFR, né allo stesso assimilabile, come di recente affermato in un precedente analogo da questo Tribunale (Trib. Milano Sez. IX 17 maggio 2017 Pres. Ca., estensore Ma.).  
Non possono che condividersi e in questa sede richiamarsi le argomentazioni della indicata pronuncia là dove afferma che la stessa Corte di Cassazione evidenzia nella sentenza n. 13777/2013 che “la somma erogata dal datore di lavoro a titolo di incentivo alle dimissioni o all'esodo volontario, somma aggiuntiva offerta al dipendente che accetta di risolvere anticipatamente il rapporto di lavoro, a titolo di corrispettivo, è assoggettabile ad IRPEF, stante la natura sostanzialmente reddituale "in funzione del ristoro di un lucro cessante", il che dimostra la natura sostanzialmente risarcitoria dell’incentivo all’esodo/indennità di buona uscita che, erogato nell’ambito di una trattativa tra lavoratore e datore di lavoro finalizzata allo scioglimento del rapporto di lavoro, mira a sostituire mancati guadagni futuri (lucro cessante). A differenza del TFR, dunque, l’incentivo all’esodo non è costituito da somme accantonate durante il pregresso periodo lavorativo “coincidente con il matrimonio”, bensì va a sostituire un (mancato) reddito lavorativo futuro, ed al momento della sua erogazione in alcun modo è “riferibile agli anni in cui il rapporto di lavoro è coinciso con il matrimonio”.  
Le spese di lite  
Le spese di lite ritiene il Collegio debbano essere compensate, attesa la natura necessaria del giudizio quanto alla domanda sullo status e considerata la complessiva reciproca soccombenza quanto alle statuizioni economiche.

*P.Q.M.*

Il Tribunale Ordinario di Milano, Sezione IX Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così decide:  
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra RA. Fr. e CA. Va. in (omissis...);  
2. dà atto che RA. Fr. provvederà al mantenimento diretto dei figli, Ra., nato il (omissis...) e Ro., nata il (omissis...), maggiorenni non economicamente indipendenti e al pagamento diretto di tutte le spese mediche, universitarie ed extrascolastiche per i figli;  
3. pone a carico di RA. Fr., con decorrenza dalla pubblicazione della sentenza, l’obbligo di corrispondere a favore di CA. Va., ex art. 5 legge n. 898/1970 e successive modificazioni, in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, l’assegno divorzile mensile di Euro 2.500, importo da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat (Foi), prima rivalutazione dalla annualità successiva alla pubblicazione della sentenza;  
4. respinge la domanda ex art. 12bis legge 898/70 avanzata da CA. Va.;  
5. compensa tra le parti le spese di lite;  
6. sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege, ad eccezione del capo 1);  
7. manda al Cancelliere di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza al passaggio in giudicato del capo 1) all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Borgo Priolo perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge nonché alla comunicazione anche al Comune di San Donato Milanese dove l’atto è stato parimenti trascritto.